



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA  
ITALIANA



**FEAMP**  
PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca

# DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

## Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze*

### Misura 2.57

#### Assicurazione degli stock acquicoli

**(Reg. (UE) 2020/460 - Articolo 3  
Modifiche del Regolamento (UE) n.  
508/2014)**

Gennaio 2021

<b>Documento</b>	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura
<b>Versione</b>	7
<b>Data</b>	21 gennaio 2021
<b>Approvazione</b>	<b>Autorità di Gestione</b>
<b>Programma Operativo</b>	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
<b>Firma Autorità di Gestione</b>	

## INDICE

<b>1. Misura .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Descrizione tecnica della Misura.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Criteri di ammissibilità.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Interventi ammissibili.....</b>	<b>5</b>
<b>2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse).....</b>	<b>5</b>
<b>3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Documentazione specifica richiesta per la misura .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Localizzazione.....</b>	<b>7</b>
<b>6. Criteri di selezione .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Intensità dell'aiuto .....</b>	<b>8</b>

## 1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

### 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 57 - Reg. (UE) 2020/460, art. 3
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	Misura 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli
Sottomisura	-
Finalità	Salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli tramite un’assicurazione degli stock acquicoli
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.3 e S3.4

### 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

L’influenza di eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite anche ingenti per le imprese, che hanno l’esigenza di proteggersi dai rischi mediante l’assicurazione degli *stock*.

Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, la Misura promuove la sicurezza delle imprese contribuendo alla copertura assicurativa dell’acquacoltura, salvaguardando così il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute, in particolare, a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie, distruzione di impianti di produzione e crisi sanitarie pubbliche.

La Misura è in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli, contribuendo ad un’assicurazione degli

*stock* acquicoli che copra le perdite dovute in seguito ad eventi calamitosi, avversità, malattie, crisi sanitarie pubbliche, ecc., in linea anche con le azioni del PSA 2014/2020.

### 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese acquicole
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art.136 del Reg. (UE) n.2018/1046
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP
Sottoscrizione di una polizza per l'assicurazione degli <i>stock</i> acquicoli per gli eventi di cui al comma 1 dell'art. 57, e come modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2020/460, conformi ai criteri di cui al comma 4

### 1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi di assicurazione degli *stock* volti a coprire le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti eventi:

- calamità naturali;
- eventi climatici avversi;
- improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;
- malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile;
- crisi sanitarie pubbliche.

I contratti assicurativi degli *stock* acquicoli devono coprire le perdite economiche dovute agli eventi di cui sopra pari a più del 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore.

Il fatturato annuo è calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore dell'acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche.

## 2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- - che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2; costi di gestione.

### **3. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio**

---

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- ad assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'istruttore e la commissione incaricata degli accertamenti tecnico-amministrativi riterrà di effettuare nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento che la medesima commissione riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- ad assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali la commissione tecnico-amministrativa provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- a rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008).
- ad utilizzare gli aiuti in conformità agli scopi previsti dai progetti finanziati;
- a presentare, in sede di domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore acquicolato di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto l'attività, nel corso dell'annata precedente.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

### **4. Documentazione specifica richiesta per la misura**

---

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- la/le polizza/e e/o i certificati sottoscritti, in originale e debitamente quietanzate.

## 5. Localizzazione

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che l'organismo di attuazione della Misura tenga in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

## 6. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (Pmi)	C=0 NO C=1 SI		

OPERAZIONE A REGIA				
R2	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI		
R3	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti <sup>1</sup> (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un evento di cui al par 1	C=0 N=1 C=1 N max		
O2	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min		
O3	Allevamento di specie autoctone e compatibili con cambiamenti climatici	C=0 NO C=1 SI		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

## 7. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

<sup>1</sup> Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis